

GRANDI DESTINAZIONI PER UN TURISMO SOSTENIBILE

## CONVENZIONE

TRA

*MINISTERO DEL TURISMO*

*DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA  
PROMOZIONE TURISTICA*

E

*IL COMUNE DI \_\_\_\_\_*

**REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE** la realizzazione dell'intervento "TourismTech" finanziato nell'ambito della misura "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile" (Scheda n. 51) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero Turismo, approvato con delibera CIPESS del 3 novembre 2021 n. 58

## PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita, ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a tale scopo, si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che:
  1. l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
  2. il CIPE, con propria delibera, ripartisca, tra le predette aree tematiche nazionali, la dotazione del Fondo medesimo;
  3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che l'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii. "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, i documenti programmatori variamente denominati siano riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico Piano operativo per ogni Amministrazione, cosiddetto "Piano sviluppo e coesione" (PSC);
- che, con deliberazione n. 2 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 142 del 16/06/2021, il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro applicabili ai PSC, di cui al citato art. 44 del DL n. 34/2019;
- che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 e del punto 2 della delibera CIPESS n. 2/2021, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, in dodici aree tematiche;
- che, con delibera del 3 novembre 2021, n. 58, il CIPESS ha approvato il Piano sviluppo e coesione del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi afferenti al settore turistico (Schede nn. 51, 52, 54, 55 e 56) originariamente programmati nell'ambito del Piano Operativo Cultura e Turismo;
- che detto Piano ha l'obiettivo di attivare sia azioni finalizzate al sostegno della fruizione turistica sostenibile, sia interventi tecnologici innovativi per la valorizzazione del patrimonio turistico italiano e della varietà del patrimonio visitato;
- che il PSC Turismo presenta una dotazione complessiva di € 46.842.500,00, di cui € 32.670.000,00 destinati alle Regioni del Mezzogiorno ed € 14.172.500,00 destinati alle Regioni del Centro-Nord;
- che, con Decreto Ministeriale n. 703 del 13/01/2022, il Ministero del Turismo ha individuato l'Autorità Responsabile del PSC - Dirigente pro tempore dell'Ufficio III "Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo" della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica – e l'Organismo di Certificazione – Dirigente pro tempore dell'Ufficio II del Segretariato Generale;

- che, con Determina n. 3033 del 01/03/2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza, convocato in prima seduta per il 15/03/2022;
- che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che, nell'ambito dell'Area Tematica 3 "Competitività imprese" – Settore di intervento 2 "Turismo e ospitalità", è programmata la misura denominata "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile", la quale è finalizzata a realizzare interventi puntuali e coordinati, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'offerta turistica delle città, in cui la presenza di siti iscritti nella lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante di attrattività e competitività turistica;
- che, come da scheda intervento (Scheda n. 51) approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Turismo nel corso della seduta del 15/03/2022, il Comune di Napoli, risulta tra i beneficiari delle risorse afferenti alla citata misura "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile", insieme ad altre quattro Città che ospitano siti UNESCO caratterizzati da una autonoma ed internazionale riconoscibilità ed attrattività;
- che le risorse destinate alla predetta misura, per complessivi € 6.000.000,00, andranno ripartiti in eguale misura tra le cinque Città beneficiarie individuate dalla Scheda n. 51;
- che, al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili, si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero del Turismo e ciascun Comune beneficiario dei finanziamenti in oggetto;
- che la Convenzione di cui al punto precedente, disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
- che il Comune di Napoli ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa la dott.ssa Norma Carla Pelusio, in qualità di RUP

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE**

#### **ART. 1**

(Premesse)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **ART. 2**

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero del Turismo (di seguito indicato come "Ministero") e il Comune di Napoli (di seguito indicato come "Soggetto Attuatore") per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento "TourismTech", la cui scheda è allegata alla presente Convenzione, nell'ambito della misura "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile" di cui al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Turismo (Area Tematica 3 "Competitività imprese" – Settore di intervento 2 "Turismo e ospitalità") per un importo di € 1.200.000,00.

### **ART. 3**

(Durata)

La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e il Soggetto Attuatore relativamente all'intervento "TourismTech" riportata nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento al succitato intervento per la cui esecuzione non sia stata assunta dal Soggetto Attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.

### **ART. 4**

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto al Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2 è complessivamente pari ad € 1.200.000,00 ed è erogato a favore dello stesso con le modalità di cui all'articolo 7.

Su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, l'importo stanziato per l'intervento può essere oggetto di rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore.

### **ART. 5**

(Referente del Procedimento)

Il Soggetto Attuatore nomina quale Referente del Procedimento, per l'intervento "TourismTech" la dott.ssa Norma Carla Pelusio

Il Referente Comunale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutica all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, qualora diverso dal medesimo Referente Comunale.

### **ART. 6**

(Tempi di attuazione)

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere, l'obbligazione giuridicamente vincolante, inerenti all'intervento "TourismTech" entro il 31 dicembre 2022 (termine prorogato dal DL 52/2021, convertito con Legge 87/2021), , pena la revoca delle risorse assegnate per lo stesso.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorquando sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento di cui trattasi.

### **ART. 7**

(Modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma dell'intervento come riportato nella scheda sub Allegato 1 alla presente Convenzione, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione Turismo e delle delibere CIPESS n. 2 del 3 novembre 2021 e n. 86 del 22 dicembre 2021.

Al fine di accedere all'ammissione provvisoria del finanziamento, il Soggetto Attuatore trasmette al Ministero la seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 o equivalente secondo le disposizioni applicabili in materia di opere pubbliche e servizi;
- relazione tecnica contenente il quadro economico dell'intervento, la descrizione dell'intervento, l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari;
- comunicazione del CUP attribuito all'intervento;
- dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, attestante che il progetto esecutivo, o equivalente secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e servizi:
  - a) è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
  - b) è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
  - c) è immediatamente cantierabile;
- comunicazione del codice IBAN del conto corrente dedicato, (anche in via non esclusiva) presso cui accreditare le somme liquidate al Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento;
- in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;

Il Ministero, acquisita la documentazione di cui al precedente comma e verificato che il quadro economico dell'intervento sia conforme ai principi dettati nella presente Convenzione, procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale impegno delle risorse. L'impegno contabile è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento.

Al fine di accedere all'ammissione definitiva del finanziamento, il Soggetto Attuatore trasmette al Ministero il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture, che dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine del 31/12/2022 per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, contenente il quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nella presente Convenzione.

Il Ministero, acquisita la documentazione, provvede alla determinazione dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento ed all'assegnazione del finanziamento col contestuale eventuale disimpegno dell'economie realizzate.

Contestualmente all'assegnazione definitiva del finanziamento e all'impegno contabile definitivo, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione dell'intervento, il Ministero dispone l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo del quadro economico post-gara dell'intervento finanziato.

Le ulteriori risorse sono erogate, fino al raggiungimento del 90% dell'importo post-gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto di ammissione definitiva, in rate di importo pari al 20% dell'impegno definitivo, qualora dalla documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore (SAL; fatture quietanzate; relazioni intermedie nel caso di lavori; comunicazioni di eventuali sospensioni/riattivazioni del contratto), risulti:

- che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate, con l'esclusione della rata immediatamente precedente alla richiesta e
- che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80%, dell'ultima rata liquidata.

Le risorse saranno erogate sulla base della rendicontazione di una spesa sostenuta dal Soggetto Attuatore di valore almeno pari al 20% dell'importo assegnato in via definitiva all'intervento e sino al raggiungimento del 90% dell'importo post-gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto di ammissione definitiva.

Il saldo del finanziamento, pari al 10%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale (o di atto equivalente) e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. A tal fine, il Soggetto Attuatore trasmette al Ministero la rendicontazione finale delle spese sostenute e da sostenere, corredata dalla documentazione contabile inerente all'intero importo dell'intervento, con l'espresso impegno a rendicontare le residue spese sostenute entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata attraverso la presentazione delle quietanze di pagamento.

L'erogazione delle risorse, secondo le modalità previste nei precedenti commi, è condizionata all'assolvimento da parte del Soggetto Attuatore dei seguenti obblighi:

- per l'erogazione dell'anticipazione, obbligo di trasmettere al Ministero l'atto di nomina del Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con comunicazione dei seguenti dati, al fine di consentire al Ministero di attivarsi per il rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo per le attività di monitoraggio:
  - a) nome e cognome;
  - b) codice fiscale;
  - c) e-mail di riferimento;nonché di alimentare il predetto sistema mediante l'inserimento dei dati anagrafici dell'intervento di competenza;
- per le successive erogazioni, obbligo di inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema informativo alle scadenze bimestrali previste.

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di chiedere più rate contemporaneamente, fino alla concorrenza del 90% dell'importo definitivo assentito, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. In tal caso, la richiesta di liquidazione verrà supportata dagli stati di avanzamento emessi e dalle relative fatture, anche se non ancora quietanzate.

Per gli interventi cofinanziati, la rata di liquidazione sarà calcolata in base all'importo effettivo di risorse FSC destinate a copertura dei costi previsti. Ciò comporta che, al fine di accedere alla liquidazione delle rate successive alla prima, il Soggetto Attuatore dovrà rendicontare una spesa complessiva costituita sia dalle risorse del FSC già liquidate, sia da quelle equivalenti poste a cofinanziamento.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione Turismo e delle delibere CIPESS n. 2 del 3 novembre 2021 e n. 86 del 22 dicembre 2021.

Il Soggetto Attuatore si impegna a ripetere allo Stato, sul conto di tesoreria indicato dal Ministero, le risorse erogategli in anticipazione, in applicazione della presente Convenzione, per la quota inerente alle spese ritenute non ammissibili o comunque non spese per la realizzazione del medesimo intervento.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dal Soggetto Attuatore entro 90 giorni dalla data di accertamento, da parte del Ministero, dell'obbligo di restituzione.

## **ART. 8**

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);

- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO.

### **ART. 9**

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dell'intervento, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPESS n. 2/2021.

### **ART. 10**

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che il Soggetto Attuatore si impegna ad applicare per quanto di competenza.

Il Ministero si riserva di verificare, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire al Ministero e a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per l'intervento finanziato a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione Turismo ;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione Turismo e dalla Delibere CIPESS n. 2/2021. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Sviluppo e Coesione Turismo fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

### **ART. 11**

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

Il Soggetto Attuatore si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale dell'intervento ammesso a finanziamento con il rispettivo cronoprogramma.

Il Soggetto Attuatore si impegna, altresì, a garantire il rispetto dell'obbligo di monitoraggio dell'intervento, allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

### **ART. 12**

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPESS n. 2/2021, n. 58/2021 e n. 86/2021, del Sistema di gestione e controllo del Piano Sviluppo e Coesione Turismo e della normativa vigente in materia.

### **ART. 13**

(Efficacia)

La presente Convenzione è vincolante per le parti a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1 – Scheda dell'intervento "TourismTech" (Soggetto Attuatore: Comune di Napoli)

Roma, lì .....

*Per il Ministero del Turismo*

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, Ufficio III

*Per il Comune di Napoli*

Servizio Turismo